Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 29 ottobre — Numero 256

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1482 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1782;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783;

Visto il decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397;

Visto il regolamento generale per la istruzione superiore commerciale, approvato con il decreto Reale 1° agosto 1913, n. 1223;

Sentito il Consiglio per l'istruzione commerciale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento generale sulla istruzione superiore commerciale, visto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente e da quello del tesoro.

Art. 2.

È abrogato il regolamento generale approvato con il R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223, e sono abrogate inoltre tutte le disposizioni concernenti la istruzione superiore commerciale non conformi a quelle contenute nel regolamento approvato col presente decreto. È fatta eccezione per le disposizioni di carattere transitorio contenute nel sopracitato regolamento generale, approvato con R. decreto del 1° agosto 1913, n. 1223, le quali sono confermate in quanto siano e possano in seguito essere ancora applicabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO GENERALE
per la istruzione superiore commerciale.

CAPO I.

Della istruzione superiore commerciale.

Art. 1.

La istruzione superiore commerciale ha per fine di promuovere l'incremento della cultura economica della Nazione e di indirizzare la gioventù, già fornita delle cognizioni generali che si acquistano nell'insegnamento secondario, alle professioni ed agli uffici attinenti all'attività economica e commerciale, per i quali si richiedono accurati studi speciali.

Essa è impartita nei RR. Istituti superiori di studi commerciali, ora esistenti, di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia ed in quelli che potranno essere istituiti con legge secondo le norme dell'art. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 268.

CAPO II

Dell'anno accademico.

Art. 2.

L'anno scolastico comincia il 16 ottobre. Le lezioni incominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine dei corsi potranno spostarsi di 15 giorni.

Art. 3.

Non più tardi del 15 novembre sarà letto il discorso inaugurale da un professore ordinario o straordinario, scelto dal Consiglio accademico.

Art. 4.

Ogni Istituto pubblica il suo annuario, il quale contiene:

1° il discorso inaugurale;

2° la lista nominativa degli insegnanti e degli assistenti. Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno precedente;

3° la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dagli insegnanti e dagli assistenti;

4° il calendario dell'anno scolastico con gli orari, e l'ordine degli studi per ciascun anno di corso;

5° la lista nominativa degli studenti:

a) che si immatricolano nell'anno in corso, con la indicazione del luogo di nascita e del titolo di studio;

b) che superarono gli esami di laurea o di diploma nell'anno scolastico precedente;

6° le statistiche, distinte per corsi, degli iscritti nell'anno in corso, distinti per sesso, e quelle dell'esito degli esami, delle tasse pagate, delle dispense ottenute;

7° tutte le altre notizie che il Consiglio accademico crederà utile di inserirvi.

Art. 5.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1° le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti come tali dallo Stato;

2° dodici giorni per il Natale ed il capo d'anno;

3° diciotto giorni complessivamente per il Carnevale e la Pasqua;

4° il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re, della Regina e della Regina Madre.

Spetta al Consiglio accademico di fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2 e ripartire nel modo migliore le vacanze indicate al n. 3, sopprimendo anche, ove lo ritenga opportuno, le vacanze di Carnevale, per assegnare l'intero periodo di 18 giorni a quelle di Pasqua.

CAPO III.

Del governo degli Istituti.

Art. 6.

Il governo degli Istituti superiori di studi commerciali, sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero per l'industria e il commercio, appartiene alle seguenti autorità:

1° il Consiglio d'amministrazione e di vigilanza ed il suo presidente;

2° il direttore;

3° il Consiglio accademico.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione e di vigilanza si compone del direttore e dei delegati del Ministero e degli altri Enti chiamati dai rispettivi statuti a contribuire alle spese di mantenimento dell'Istituto.

Lo statuto potrà determinare a quali condizioni possano partecipare al Consiglio d'amministrazione con propri delegati altri Enti che in seguito concorrano a sostenere le spese predette.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I componenti del Consiglio, eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Il presidente del Consiglio è nominato per un triennio con decreto Reale su proposta del ministro per l'industria e il commercio, e può essere confermato.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente ed un segretario.

Ai componenti del Consiglio d'amministrazione è corrisposta, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Istituto, una medaglia di presenza, secondo le norme dell'art. 10 del decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione e di vigilanza:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato;

c) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento dell'Istituto e gli manifesta i suoi voti per quanto interessa la istruzione superiore commerciale;

d) vigila sulla buona conservazione del materiale;

e) delibera sulla dispensa dalle tasse scolastiche proposte dal Consiglio accademico;

f) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero, una particolareggiata relazione sull'andamento generale dell'Istituto;

g) assegna, sulle proposte del Consiglio accademico, le pensioni ed i premi agli studenti;

h) delibera, sentito il Consiglio accademico, sulla accettazione di lasciti e donazioni ed approva i bilanci preventivi ed i consuntivi delle fondazioni;

i) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore dell'Istituto come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

k) propone alla approvazione del Ministero le modificazioni allo statuto che ritenesse opportune nell'interesse dell'Istituto;

l) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale di servizio e delibera eventualmente sull'assunzione di altro personale amministrativo, quando fosse insufficiente quello stabilito dalla pianta organica. Questo personale non può essere assunto che a tempo determinato nei limiti dei fondi esistenti nel bilancio della scuola e con l'approvazione del Ministero;

m) provvede alla istituzione di posti di assistente su proposta del Consiglio accademico;

n) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regolamento ed a quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio rappresenta l'Istituto di fronte alle autorità ed ai terzi e vigila sull'andamento generale dell'Istituto. Egli convoca il Consiglio ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente sempre che lo creda necessario o quando il direttore o due consiglieri lo richiedono; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e ne riferisce al ministro.

Art. 10

Lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e di vigilanza è disposto, sentito il Consiglio per l'istruzione superiore commerciale, con decreto Reale preceduto da relazione che dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Regio commissario per un periodo non superiore a due anni.

Art. 11.

Il Consiglio accademico è composto dei professori ordinari e straordinari delle materie fondamentali di cui all'art. 9 della legge ed è presieduto dal direttore. I professori ordinari e straordinari fuori ruolo prendono parte a tutte le riunioni del Consiglio salvo quelle nelle quali si discutono gli argomenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *i*), *k*), dell'articolo seguente. Alle sedute del Consiglio, nelle quali si discutono gli argomenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), *l*), *m*), *n*), possono dal direttore essere invitati ad intervenire, con voto consultivo, anche gli incaricati.

Art. 12.

Il Consiglio accademico:

a) esamina e concorda l'orario generale dell'Istituto, formula l'ordine degli studi durante il corso e determina le materie per le quali debbono aver luogo le esercitazioni e le modalità di queste;

b) raccoglie dai professori i programmi dell'insegnamento, li coordina fra loro e avverte a riempire le lacune che vi apparissero, stabilisce l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all'importanza della materia;

c) dà parere al Consiglio d'amministrazione su quegli insegnamenti che credesse utili e necessari nell'interesse degli studenti, di cui all'articolo 13 della legge; decide se l'insegnamento debba essere conferito per incarico ed in tale caso farà le sue proposte relativamente alla persona degna di impartirlo;

d) propone al ministro le persone da incaricarsi d'insegnamenti che fossero vacanti ed esprime i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente;

e) esprime il suo parere sulla stabilità dei professori straordinari e sulle istanze di promozione ad ordinari giusta il disposto degli articoli 35, 36 e 37 del presente regolamento;

f) fa le proposte per la dispensa dalle tasse scolastiche degli studenti meritevoli;

g) esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

h) ove le tavole di fondazione od altre norme speciali non dispongano altrimenti, fa al Consiglio d'amministrazione le proposte di assegnazione di pensioni, di premi, di sussidi agli studenti segnalatisi per ingegno, diligenza e buona condotta;

i) propone al ministro le mutazioni e le riforme da introdurre sull'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;

k) propone al ministro la terna per la nomina del direttore;

l) propone al Consiglio d'amministrazione l'istituzione di posti di assistente e dà parere al Ministero sulla loro nomina, in seguito alla proposta fatta dagli insegnanti della materia;

m) manifesta il suo parere su tutti gli argomenti sui quali ne sia richiesto dal ministro, dal Consiglio d'amministrazione e dal direttore;

n) adempie tutte le altre funzioni contemplate dal presente regolamento e dallo statuto dell'Istituto e quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 13.

Il Consiglio accademico è convocato dal direttore, ordinariamente, ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando tre degli insegnanti di materie fondamentali ne facciano domanda motivata.

Il segretario è scelto annualmente dal Consiglio accademico fra i professori ordinari e straordinari ed è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal più giovane dei professori presenti.

Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari dovranno essere fatti in tempo utile, perchè prima dell'apertura dei corsi gli studenti trovino affissi all'albo:

a) il calendario generale dell'istituto;

b) l'orario dei singoli insegnamenti;

c) il manifesto degli studi.

Art. 14.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico è necessario:

1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all'adunanza salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità d'intervenirvi;

2° che intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Per le adunanze del Consiglio accademico la maggioranza è determinata senza tener conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza.

Le deliberazioni prese saranno fatte risultare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Art. 15.

Nei Consigli predetti nessuno può, sotto pena di nullità della votazione, intervenire quando si tratti di questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti od affini entro il terzo grado.

Art. 16.

Il direttore è nominato con decreto Reale fra i professori ordinari dell'Istituto insegnanti una delle discipline di cui all'art. 9 della legge, per un triennio, sopra una terna votata dal Consiglio accademico.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito dall'insegnante più anziano di grado e, a parità di grado, dal più anziano di età.

Art. 17.

Il direttore:

a) ha la direzione didattica dell'Istituto;

b) corrisponde direttamente col Governo, con le pubbliche Amministrazioni e con i privati nei termini delle sue attribuzioni;

c) conferisce, in nome del Re, le lauree e ogni altro grado o titolo di studio e ne rilascia i relativi diplomi e certificati;

d) notifica a chi spetta tutte le deliberazioni, con le relative motivazioni prese dal Consiglio d'amministrazione e dal Consiglio accademico e comunica le risoluzioni del ministro a quelli cui concernono;

e) cura l'osservanza del presente regolamento;

f) esegue le deliberazioni del Consiglio accademico e quelle del Consiglio d'amministrazione, mediante la segreteria e gli uffici posti alla dipendenza immediata di lui;

g) ha l'alta vigilanza sulle biblioteche e su tutti gli stabilimenti dell'Istituto;

h) esercita l'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sull'altro personale dell'Istituto, nei termini e nei modi indicati dal regolamento;

i) presiede le riunioni del Consiglio accademico;

k) riferisce al Consiglio d'amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

l) accorda permessi di assenza ai professori nei termini dell'art. 49 e per la durata di 15 giorni all'altro personale;

m) può accordare a qualche persona non avente qualità di professore, il permesso di tenere letture scientifiche nel recinto dell'Istituto, a patto che ciò sia senza danno o incomodo degli insegnanti e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti.

Il permesso sarà dato, udito il parere del Consiglio accademico, e potrà sempre essere revocato.

CAPO IV.

Dell'insegnamento.

Art. 18.

In tutti gli Istituti superiori gli insegnamenti fondamentali, costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, sono quelli stabiliti dall'art. 9 della legge.

Per ognuna delle discipline o dei gruppi di discipline elencati nell'articolo stesso non si può nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

Art. 19.

Il corso degli studi per il conferimento della laurea dottorale in scienze economiche e commerciali ha in tutti gli Istituti la durata obbligatoria di tre anni e l'insegnamento delle materie fondamentali si svolge con l'ordine seguente:

Anno I. — Istituzioni di diritto privato — Istituzioni di diritto pubblico — Economia politica — Statistica metodologica e demografica — Geografia economica e commerciale — Storia del commercio — Matematica finanziaria — Computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata.

Anno II. — Diritto commerciale e marittimo o industriale — Scienza delle finanze e diritto finanziario — Statistica economica — Geografia economica e commerciale — Merceologia — Matematica finanziaria — Computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata — Banco modello: tecnica bancaria e mercantile.

Anno III. — Diritto commerciale e marittimo o industriale — Diritto internazionale — Diritto industriale (o marittimo) — Politica commerciale e legislazione doganale — Merceologia — Banco modello: tecnica bancaria e mercantile.

È in facoltà dei Consigli accademici di stabilire, avuto riguardo alle condizioni locali, se debba essere oggetto di un corso speciale l'insegnamento del diritto industriale oppure quello del diritto marittimo; è pure in facoltà dei Consigli accademici di stabilire le norme relative agli insegnamenti delle lingue moderne, sia di quelle di cui all'art. 9 della legge sia di altre della cui istituzione fosse riconosciuta l'opportunità.

Nell'Istituto superiore di Venezia è consentito di stabilire l'insegnamento delle istituzioni di diritto pubblico e del diritto internazionale nel secondo anno, in quanto ciò sia richiesto dalla necessità di coordinare l'insegnamento delle diverse sezioni.

Art. 20.

Il quarto anno complementare di studi, istituito secondo le norme del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782, ha per fine di perfezionare e specializzare la cultura economica e commerciale dei giovani che abbiano già seguito tutti gl'insegnamenti del triennio di cui all'articolo precedente e ne abbiano superati i relativi esami.

Il quarto anno potrà comprendere insegnamenti aggregati, insegnamenti fondamentali di perfezionamento, esercitazioni, conferenze e letture in seminari o laboratori, raggruppati in uno o più corsi d'integrazione e di specializzazione con la finalità di preparare i giovani a speciali uffici o con particolari finalità scientifiche e didattiche.

Ciascuno di tali corsi d'integrazione e di specializzazione potrà essere tenuto ogni anno ed alternarsi con altri periodicamente. Il decreto di istituzione ne stabilirà la denominazione, gli insegnamenti, la periodicità, e determinerà gli Istituti scientifici e didattici (seminari, laboratori, ecc.) che ne faranno parte.

Per taluna delle materie dei corsi potrà essere utilizzato l'insegnamento che ne sia impartito in altri Istituti d'istruzione superiore, anche se non dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 21.

Per la istituzione degli insegnamenti aggregati ai fondamentali, di cui all'art. 13 della legge, è necessario anche il parere conforme del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale.

CAPO V.

Degli insegnanti.

Art. 22.

L'insegnamento negli Istituti superiori di studi commerciali è impartito da professori ordinari e straordinari e da incaricati.

Alle cattedre di professore ordinario si provvede nei seguenti modi

1° per concorso;

2° per trasferimento;

3° per nomina diretta, quando si tratti di persone che per opere, per scoperte o per insegnamenti dati siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare. In tal caso dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale.

Alle cattedre di professore straordinario si provvede per concorso o per trasferimento.

Agli incarichi si provvede a norma degli articoli 59 e seguenti del presente regolamento.

Art. 23.

I concorsi alle cattedre vacanti sono banditi dal ministro.

I concorsi sono banditi di regola per il grado di straordinario, salvo che il ministro, su proposta del Consiglio accademico, non creda di aprirne qualcuno per il grado di ordinario, sempre che sia disponibile il posto nel ruolo dell'Istituto.

L'avviso di concorso si pubblica per tre volte, a brevi intervalli, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed è affisso all'albo degli Istituti superiori commerciali, delle Università e degli altri Istituti superiori del Regno.

Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in quattro mesi, almeno, dalla data della prima pubblicazione.

Art. 24.

Chi vuol prendere parte al concorso deve far pervenire al Ministero, in tempo utile, la sua domanda, accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica, con l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni che presenta e dell'atto di nascita debitamente legalizzato.

Delle pubblicazioni saranno presentate possibilmente cinque copie. Sono ammessi soltanto lavori stampati e, fra questi, deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso. Potranno eventualmente essere presentate, in luogo di memorie o pubblicazioni, secondo la natura della cattedra cui occorre provvedere, raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

Le notizie sulla propria operosità scientifica ed, eventualmente didattica, debbono essere presentate in cinque esemplari e l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso.

Art. 25.

Il concorso viene giudicato da una Commissione di cinque membri nominati dal ministro con le norme seguenti:

Il ministro invita i direttori degli Istituti superiori di studi com-

merciali a convocare i professori ordinari e straordinari stabili d materie fondamentali perchè ciascuno di essi proponga in una scheda quattro nomi, scelti tra i professori che insegnano o abbiano insegnato la stessa disciplina, per la cattedra posta a concorso, in un Istituto superiore commerciale o in una R. Università o Istituto superiore universitario o tra i cultori della materia che siano venuti in alta e meritata fama; ed in un'altra scheda un nome scelto tra i professori e cultori di materie affini a quella per cui si bandisce il concorso.

Le schede che porteranno un numero maggiore di nomi sono valide per i primi quattro segnati nella prima scheda e per il primo nella seconda.

I professori lontani dalla loro sede possono votare nell'Istituto della città, dove temporaneamente si trovano.

Il voto è individuale e segreto.

Le due schede vengono chiuse in una sola busta. Il direttore, raccolte tutte la buste contenenti le schede, le chiude in un piego sugellato e, munito della propria firma, lo trasmette al Ministero insieme con un processo verbale, firmato da lui e dal segretario, certificante il nome dei votanti e il numero delle schede.

Lo scrutinio si fa da una Commissione nominata dal presidente del Consiglio superiore dell'istruzione commerciale nel seno del Consiglio stesso ed i nomi vengono distribuiti in due elenchi l'uno dei professori e cultori della materia la cui cattedra è messa a concorso, l'altro di quelli di materie affini.

Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero distintamente i nomi del primo elenco e quelli del secondo, che hanno riportato dei voti. In ogni caso i nomi del primo elenco non potranno essere più di dieci, i nomi del secondo più di quattro e dovranno essere quelli che hanno riportato maggior numero di voti

Il ministro nomina la Commissione giudicatrice scegliendo quattro nomi fra i nomi pubblicati nel primo elenco ed uno fra i nomi pubblicati nel secondo.

Il concorso per l'incarico dell'insegnamento di una lingua estera viene giudicato da una Commissione di cinque membri scelti dal ministro in un elenco di dieci nomi, composto di professori ordinari di Università o Istituti superiori insegnanti la stessa lingua, o in difetto, lingue e letterature affini e che saranno proposti dal Consiglio superiore dell'istruzione commerciale.

Non possono essere nominati a far parte di Commissioni giudicatrici i membri del Consiglio superiore dell'istruzione commerciale.

Art. 26.

La Commissione, innanzi di intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno, per votazione segreta, il presidente e il segretario.

Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di voti, e non sono valide, ove non siano presenti almeno quattro dei componenti la Commissione.

In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

In mancanza del presidente presiede l'anziano di età.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, che è firmato, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 27.

Ciascun commissario deve presentare il proprio giudizio, da lui sottoscritto, sui titoli scientifici di ogni candidato. I giudizi dei singoli commissari sul merito di ciascun candidato devono essere comunicati per iscritto al segretario ed allegati ai verbali.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione, se non quando nelle pubblicazioni stesse risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato.

Esaminati e discussi i singoli giudizi, la Commissione decide se debbano i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica; e, trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali se debbano compiere uno o più esercizi pratici.

É dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui comincerà l'esperimento.

Art. 28.

L'esperimento didattico deve aver luogo non più tardi di un mese dalla data della decisione della Commissione e consiste in una lezione da darsi colle seguenti norme:

Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono strettamente riferirsi al ramo di scienza cui appartiene la cattedra messa a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna al cospetto dei candidati, indi il presidente invita i concorrenti, uno per volta e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti ed il candidato sceglie quello sul quale terrà lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione, essi son divisi in gruppi secondo l'ordine del sorteggio, a ciascuno dei quali viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce procedendosi in tutto colle norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di quaranta minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati. Trascorso il termine il presidente ne dà avviso al candidato.

Gli esercizi pratici, quando siano richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme che la Commissione creda opportuno di determinare.

Le prove di lezione e degli esercizi pratici sono pubbliche.

È data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove, per mezzo di avviso affisso nel giorno precedente a quello in cui esse cominciano, all'albo dell'Istituto presso cui le prove stesse hanno luogo.

Art. 29.

La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti, espone i propri apprezzamenti sulla maturità scientifica e sull'attitudine didattica di ciascuno, senza tradurli in valutazione numerica; non fa dichiarazione di eleggibilità; propone al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari.

Art. 30.

I membri della Commissione di concorso hanno diritto ad un gettone di presenza, secondo le norme dell'art. 10 del decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625.

Le indennità di missione e di viaggio saranno stabilite in conformità del decreto-Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Le spese per le Commissioni esaminatrici sono a carico del Ministero.

Art. 31.

La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non

ha valore, se non quando pervenga al Ministero prima che la Commisssione si raduni per costituirsi.

Il Ministero ne darà immediata comunicazione alla Commissione che ne farà particolare menzione nel processo verbale della prima seduta.

Non si terrà nessun conto delle desistenze condizionate.

La desistenza non può essere revocata.

Art. 32.

La Commissione deve redigere o presentare al ministro una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che l'hanno guidata nel formulario. La relazione viene firmata da tutti i commissari. Qualora uno o due commissari si rifiutino di firmare la relazione, questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza. In tal caso si farà constatare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto.

Art. 33.

La relazione, con tutti i verbali od allegati, è inviata dal ministro al Consiglio superiore per la istruzione commerciale, che la restituisce con le proprie eventuali osservazioni. Tale relazione è poscia pubblicata nel Bollettino ufficiale drl Ministero, con le osservazioni del Consiglio stesso, qualunque sia l'esito del concorso, subito che il ministro l'abbia in tutto o in parte approvata o anche non accolta. In ogni caso la pubblicazione sarà fatta non più tardi di sei mesi dalla deliberazione del Consiglio su mentovato.

Quando il ministro deliberi in senso diverso dalle proposte del Consiglio, il relativo decreto deve essere motivato.

Art. 34.

Non più tardi del mese di aprile di ciascun anno, dovranno pervenire al Ministero le proposte motivate dei Consigli accademici relative alle cattedre da coprirsi con ordinari o con straordinari.

Qualora il numero dei posti disponibili nel ruolo dell'Istituto sia inferiore a quello delle cattedre scoperte, il Consiglio accademico, nel fare le sue proposte, esporrà le ragioni che consigliano di lasciare scoperta una cattedra anzichè un'altra.

Il ministro provvede, sentito il Consiglio superiore per la istruzione commerciale.

Art. 35.

Qualora nell'anno stesso siano vacanti due o più cattedre della medesima disciplina, il ministro, uditi i Consigli accademici degli Istituti interessati, disporrà se si debbano bandire i concorsi per tutte le cattedre scoperte o per una di esse e quale.

Art. 36.

Il risultato del concorso è valido per l'Istituto e la cattedra per cui esso fu bandito. Tuttavia esso può valere per la nomina del 2° e del 3° dei designati, in ordine di graduatoria, alle cattedre vacanti della stessa disciplina in alt altro Istituto, purchè:

1° anche quando il concorso sia stato bandito per ordinario la nomina abbia luogo per professore straordinario;

2° il Consiglio accademico dell'Istituto nel quale la cattedra è vacante ne faccia proposta;

3° non sia trascorso un anno dalla data della deliberazione del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale sugli atti del concorso;

4° non si proceda alla nomina del terzo, se il secondo non sia stato prima collocato o abbia presentato formale rinunzia.

Art. 37.

Il professore straordinario è nominato per un anno ed è confermato annualmente, udito il Consiglio accademico.

Nel caso che il Consiglio accademico dia parere contrario alla conferma, ovvero il ministro non voglia attenersi al parere da quello dato in favore della conferma, il ministro deve chiedere le giustificazioni o difese scritte dell'interessato e sentire il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale.

Art. 38.

Il professore straordinario, dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, acquista la stabilità che gli viene riconosciuta con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore per l'istruzione commerciale.

Art. 39.

Il professore straordinario stabile può ottenere la promozione ad ordinario purchè:

a) ne faccia domanda al ministro;

b) sia vacante nel ruolo il posto di ordinario;

c) vi sia il parere favorevole del Consiglio accademico dell'Istituto;

d) il ministro, sentito il Consiglio Superiore per l'istruzione commerciale, riconosca che, date le condizioni del momento, la cattedra meriti di essere coperta con un ordinario;

e) dimostri la sua operosità con nuovi lavori pubblicati o con altri titoli opportuni, posteriore alla nomina a straordinario.

Art. 40.

Nel caso che vi sia un sol posto di ordinario vacante nel ruolo e vi aspirino più straordinari stabili, il Consiglio accademico dovrà indicare con deliberazione motivata quale degli aspiranti meriti di essere preferito. Il ministro deciderà sentito il Consiglio superiore per l'istruzione commerciale.

Art. 41.

Il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale sulla opportunità di iniziare il giudizio di promozione può essere dato nella stessa sessione in cui il Consiglio stesso avrà dato il suo voto sulla dichiarazione di stabilità.

Art. 42.

Il giudizio di merito sulla promovibilità del professore straordinario stabile è deferito ad una Commissione nominata con le norme indicate dall'articolo 25 del presente regolamento e quando per la stessa materia si trovi già costituita una Commissione, il giudizio potrà esser deferito alla medesima.

La relazione redatta secondo l'articolo 32 del presente regolamento viene del pari trasmessa al Consiglio superiore per l'istruzione commerciale per le sue osservazioni e proposte e quindi pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero nel termine indicato nell'art. 33.

Art. 43.

Il professore ordinario è nominato con decreto Reale.

I professori straordinari e gli incaricati sono nominati e confermati con decreto Ministeriale.

Art. 44.

Ai professori ordinari e straordinari chiamati a coprire gli insegnamenti aggregati ai fondamentali di cui all'art. 13 delle legge, sarà corrisposto lo stipendio nella stessa misura stabilita per i professori di ruolo dell'art. 9 della legge o sopra i fondi all'uopo stanziati nel bilancio dei singoli Istituti senza aggravio del bilancio dello Stato.

Rimangono ad esclusivo carico dei singoli Istituti anche gli aumenti quinquennali sugli stipendi agli insegnanti predetti.

Art. 45.

I professori ordinari o straordinari, nominati e confermati con le norme predette, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia in altro Istituto.

Art. 46.

Ogni trasferimento dev'essere proposto dal Consiglio accademico dell'Istituto in cui la cattedra è vacante col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari dell'Istituto stesso e dei due terzi dei presenti alla relativa adunanza, con motivazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere.

Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare, essa si intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro dicembre, avrà effetto soltanto dall'anno accademico successivo.

Art. 47.

Il professore ordinario, che venga nominato o trasferito in altro Istituto nella qualità di straordinario ad una cattedra della stessa materia, è di diritto stabile. La stabilità gli viene riconosciuta col decreto stesso di nomina o di trasferimento. Egli può essere reintegrato nel grado di ordinario senza bisogno di un apposito giudizio di promozione, purchè vi sia la proposta del Consiglio accademico fatta con la maggioranza di voti necessaria per il trasferimento, come al precedente articolo.

Art. 48.

I professori ordinari nominati secondo le norme predette, possono altresì essere trasferiti, col loro consenso e nel medesimo grado, anche nello stesso Istituto ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad uno dei gruppi sottoindicati oppure il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito primo in un concorso bandito per essa;

b) dev'esservi il parere conforme del Consiglio accademico e del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale.

Agli effetti dei trasferimenti di cui sopra, sono stabiliti i gruppi delle seguenti discipline:

1° gruppo:

Istituzioni di diritto privato — Istituzioni di diritto pubblico; diritto internazionale — Diritto commerciale e marittimo; diritto industriale.

2° gruppo:

Economia politica; scienza delle finanze e diritto finanziario — Statistica metodologica, demografia e statistica economica — Politica commerciale e legislazione doganale.

3° gruppo:

Statistica metodologica, demografia e statistica economica — Matematica finanziaria.

4° gruppo:

Computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata — Banco modello.

CAPO VI.

Dei diritti e dei doveri degli insegnanti.

Art. 49.

Tutti gli insegnanti ordinari, straordinari e incaricati, hanno l'obbligo di impiegare tanto tempo nel loro insegnamento, e di dargli tante ore per settimana, quante l'indole e l'estensione di quello richiedono.

Per ogni corso sono fissate nell'orario, che sarà stabilito dal Consiglio accademico al principio dell'anno scolastico, le ore di lezioni, secondo il quadro stabilito dall'art. 19, da impartirsi in giorni distinti.

Ogni insegnamento dovr normalmente comprendere tre ore settimanali. I Consigli accademici, tenendo conto delle esigenze dei singoli Istituti e delle necessità determinate dalla istituzione di nuovi insegnamenti a norma dell'art. 13 della legge, potranno proporre al ministro la riduzione o l'aumento di una o più ore settimanali per i singoli insegnamenti.

Tutti i professori, anche per gli incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico non meno di cinquanta lezioni.

Art. 50.

Tutti i professori ordinari e straordinari avranno diritto per ogni ora di lezione teorica effettivamente impartita oltre le ore 9 settimanali ad una indennità di L. 40.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono, parimenti, retribuiti con la indennità di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare L. 2400 annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale, sono retribuiti con L. 3000 annue.

Art. 51.

Per gli insegnamenti cui siano annessi laboratori o che richiedano esercitazioni pratiche, quando sia consigliato dal numero degli alunni inscritti o da altre speciali condizioni, i consiglieri accademici possono proporre al Consiglio di amministrazione la istituzione di posti di assistenti, che saranno conservati finchè dureranno le ragioni della loro istituzione.

La nomina di assistente sarà fatta, mediante decreto Ministeriale, di anno in anno, su proposta scritta del professore della materia, sentito il parere del Consiglio accademico.

Lo stipendio per ogni posto di assistente sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvato dal Ministero. Tale stipendio non potrà essere superiore a lire cinquemila e graverà per intero sul bilancio dell'Istituto.

Art. 52.

Il professore è obbligato a fare le lezioni, le conferenze e le esercitazioni nelle ore stabilite nell'orario, d'intervenire alle riunioni del Consiglio accademico ove ne sia membro, di prendere parte alle Commissioni esaminatrici alle quali sia chiamato dal regolamento ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal ministro. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti.

Se, durante l'anno, gli convenga di mutar l'ora assegnata alla sua lezione, deve chiederne licenza al direttore, il quale provvederà, sentito il Consiglio accademico.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non potesse fare lezione, deve mandare avviso al direttore in tempo perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi ne dà avviso al direttore che, sentito il Consiglio accademico, o gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata.

Per gl'insegnamenti ai quali sia addetto un assistente, questi sostituirà il professore nelle sue assenze temporanee. Quando vi sia più di un assistente per una stessa cattedra, durante l'assenza del titolare questi sarà sostituito da quell'assistente che egli avrà desi-

gnato, o, in mancanza di questa designazione, da quello indicato da direttore.

Art. 53.

Il direttore non può concedere ai professori permessi d'assenza se non per la durata massima di dodici giorni e per giustificati motivi. Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al ministro.

Art. 54.

L'insegnamento del professore prende la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti. Egli può fare conferenze in ore diverse da quelle stabilite per le lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti debbono essere pubbliche salvo le conferenze, gli esercizi pratici e le dimostrazioni sperimentali, che si possono limitare ai soli iscritti ai loro corsi.

Art. 55.

Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma.

Questo registro, munito del visto del direttore dell'Istituto, deve essere alla fine delle lezioni e ad ogni richiesta del direttore consegnato alla segreteria.

Per gli insegnamenti tenuti per incarico, da retribuirsi secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite, la segreteria compila mensilmente un prospetto delle lezioni date da ciascun professore secondo le risultanze del detto registro.

Tale prospetto deve recare la firma del direttore dell'Istituto con l'attestazione che le lezioni furono effettivamente impartite.

Art. 56.

Alla fine di ciascun anno il direttore dell'Istituto deve trasmettere al Ministero il prospetto delle lezioni date per ogni corso.

Qualora un professore non adempia gli obblighi prescritti dagli articoli precedenti, il direttore deve farne rapporto al Ministero.

Il Ministero, qualora non riconosca giusti i motivi addotti dal professore a sua giustificazione, provvede all'ammonizione, della quale è data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero. Se l'ammonizione resterà inefficace, il professore sarà deferito al Consiglio superiore per l'istruzione commerciale, a norma degli articoli 65 e seguenti del presente regolamento.

Art. 57.

I professori incaricati che desiderano di ottenere dal ministro l'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento debbono farne domanda al Ministero esponendo le ragioni, e trasmettere la domanda stessa a mezzo del direttore dell'Istituto, il quale deve accompagnarla col suo parere motivato.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località tanto prossima alla sede dell'Istituto, che sia possibile ed agevole recarvisi e tornare più volte al giorno, e a condizioni che il direttore dell'Istituto assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnante.

Art. 58.

Gli insegnanti di merceologia e di banco modello potranno, nei limiti del bilancio di ciascun Istituto, avere una speciale indennità non superiore a L. 1000, su parere favorevole del Consiglio accademico e per deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

CAPO VII.

Degli incarichi e delle supplenze.

Art. 59.

Gli incarichi per qualunque insegnamento non hanno durata maggiore di un anno scolastico, ma possono essere confermati.

Essi si possono conferire:

a) ai professori ordinari e straordinari;

b) a coloro che furono designati fra i tre primi in un pubblico concorso per la materia che è oggetto dell'incarico negli Istituti superiori di studi commerciali;

c) ai liberi docenti della stessa materia;

d) a coloro che già coprirono o coprono a qualunque titolo una cattedra in RR. Università o negli Istituti superiori di studi commerciali.

In nessun caso possono essere conferiti incarichi a chi abbia raggiunto il limite di età, di cui all'art. 11 della legge.

Il Consiglio accademico può scegliere liberamente in qualunque delle suddette categorie, seguendo però il criterio della maggiore competenza nella materia di incarico e tenendo presente il disposto dell'art. 10 (5° capoverso) della legge 20 marzo 1913, n. 268, modificato dal decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783.

Art. 60.

Occorrendo provvedere per incarico ad insegnamenti fondamentali di cui all'art. 9 della legge, gli insegnamenti stessi possono essere suddivisi in più incarichi, in modo che ognuno non ecceda l'onere normale di tre lezioni settimanali.

Art. 61.

Gli incarichi sono conferiti dal ministro in seguito a proposta de Consiglio accademico.

Le indennità dovute ai professori ordinari, straordinari ed incaricati per gli incarichi d'insegnamento ad essi affidati sono loro corrisposte mensilmente, secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite nel mese.

La retribuzione annua fissa, dovuta agli incaricati, è pagata in dodicesimi.

Art. 62.

Gli incarichi per l'insegnamento delle lingue possono essere conferiti, oltre che alle persone comprese nelle categorie di cui all'articolo 59, anche ai professori che insegnino od abbiano i titoli per insegnare nei Regi Istituti commerciali, negli Istituti tecnici e nei licei moderni.

Tuttavia, sentito il Consiglio accademico dell'Istituto, il ministro potrà bandire concorsi per tali incarichi, secondo le norme degli articoli 25 e seguenti del presente regolamento.

Gli incaricati predetti dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio si intendono tacitamente confermati. Gli incaricati stessi dallo stipendio minimo fissato dall'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 298, modificato con il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, avranno diritto, a partire dal giorno della loro prima nomina, a quattro aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno.

Per i corsi di lingue moderne che fossero istituiti a norma dell'art. 13 della legge, il R. decreto di istituzione di tali insegnamenti stabilirà se i relativi incaricati avranno o no diritto agli aumenti quinquennali.

Art. 63.

Le supplenze sono ammesse per gli insegnamenti fondamentali e per le lingue essi sono conferite dal ministro su proposta del Consiglio accademico, giusta le norme degli articoli 59, 60 e 61.

CAPO VIII.

Delle guarentigie e della disciplina degli insegnanti.

Art. 64.

I professori ordinari e straordinari non possono essere, salvi i casi di cui gli articoli 65 e 66 del presente regolamento, nè sospesi, nè rimossi, nè comecchesia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.

Art. 65.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge, le cause che possano dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione dei professori ordinari e straordinari sono: l'avere, per atti contrari all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione; l'avere con l'insegnamento e con gli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principî e le guarentigie che sono poste a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazioni alle autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti lo Istituto.

Art. 66.

Il ministro non può tuttavia settoporre al Re un decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i professori ordinari e straordinari che dietro giudizio conforme del Consiglio superiore per la istruzione commerciale.

Il Consiglio (sezione della istruzione superiore) che in tal caso dovrà essere composto di almeno due terzi dei suoi membri non procederà all'esame di questi fatti senza l'intervento di un consultore legale e senza essersi prima aggiunti due delegati dell'Istituto al quale appartiene l'incolpato.

Questi delegati saranno scelti dal Consiglio accademico fra i membri pari in grado all'incolpato, ed avranno voto deliberativo nel Consiglio.

Tanto i membri del Consiglio quanto i delegati dell'Istituto non potranno ricusare tale incarico se non per cause determinate, intorno alla validità delle quali pronuncierà il ministro.

In ogni caso, quelli fra essi che, per qualsiasi motivo, non potranno assistere a tali tornate del Consiglio, verranno surrogati sino al compimento dei due terzi.

I surrogati saranno scelti, secondo i casi, dal Ministero e dal Consiglio accademico nelle stesse categorie in cui vogliono essere presi i surrogati.

L'incolpato dovrà essere ammesso innanzi al Consiglio così costituito per esporvi le sue difese.

Il giudizio del Consiglio sarà testualmente inserito nel decreto Ministeriale che sarà emanato relativamente al procedimento intentato.

Art. 67.

La sospensione non può eccedere due anni.

Essa importa la perdita dello stipendio. Oltre a ciò il tempo in cui essa dura, non è computato nè per l'anzianità nel Consiglio accademico, nè per l'anzianità di servizio.

La rimozione importa perdita di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nell'Istituto ed al servizio prestato nel medesimo.

Art. 68.

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di età, non fosse più in istato di riprendere o di continuare le sue funzioni, il ministro, dopo sentito il Consiglio per l'istruzione commerciale, promuove il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.

Art. 69.

I professori ordinari e straordinari, compiuta l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termine dell'art. 11 della legge.

Art. 70.

Quando, indipendentemente dalle cause previste dagli articoli 65 e 68 del presente regolamento, un membro del Corpo accademico rinunzi al proprio ufficio, se il servizio che ha prestato nell'Istituto cui è addetto eccede i dieci anni, potrà ottenervi, secondo le funzioni di cui è investito, il titolo da professore *onorario* se poi il servizio eccede i venti anni, al predicato onorario sarà sostituito quello di *emerito*. Questi titoli sono accordati con decreto Reale su proposta dei rispettivi Consigli accademici.

Art. 71.

I richiami che potessero levarsi contro gli insegnanti incaricati saranno portati dinanzi al ministro, il quale, sentito il Consiglio superiore per l'istruzione commerciale, prenderà i provvedimenti opportuni.

Art. 72.

Non possono essere ammessi ai concorsi, nè eletti a far parte dei Corpi accademici, nè comecchesia chiamati od autorizzati ad insegnare, e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che esercitano coloro che avranno riportato condanne alle pene di cui all'art. 20, capo II, n. 1, delle disposizioni esecutive del Codice penale vigente, a meno che non sia intervenuta o non intervenga un'amnistia in loro favore, la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, anche se non fosse congiunta a questa pena nè l'interdizione, nè la sospensione dall'esercizio di pubblici uffizi. Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene precitate.

Art. 73.

L'insegnante può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare; nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte d stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio, su proposta del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale e sulla base di prove raccolte dal Ministero.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

L'insegnante chiamato sotto le armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza non duri oltre i quattro mesi per il tempo eccedente i quattro mesi viene collocato in aspettativa.

L'insegnante in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato agli effetti degli aumenti quinquennali.

In caso di guerra l'insegnante sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.

Art. 74.

Agli insegnanti posti in aspettativa per motivi di salute, sarà concesso un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio; non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conteranno meno di dieci anni.

Art. 75.

Per cause gravi, il Ministero può concedere agli insegnanti con-

gedi straordinari non eccedenti complessivamente un mese per ciascun anno scolastico.

Durante il congedo, concesso entro i limiti indicati, l'insegnante non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio.

CAPO IX.

Degli studenti e degli uditori.

Art. 76.

È studente o uditore in un Istituto superiore commerciale chi vi sia inscritto con l'una o l'altra qualità.

Le donne sono ammesse all'Istituto nelle categorie degli studenti e degli uditori alle stesse condizioni.

Art. 77.

Per immatricolarsi studente è necessario presentare domanda al direttore: in essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere notato:

a) il luogo di nascita;

b) la residenza della famiglia;

c) l'abitazione dello studente nella città.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

1° la fede di nascita;

2° il titolo di studi secondari richiesto dell'articolo 6 della legge;

3° la quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annua d'iscrizione.

Può essere consentito, specialmente per i giovani che conseguono la licenza nella sessione autunnale di esami, che in luogo del diploma originale sia presentato un certificato provvisorio. Questo certificato però dev'essere sostituito, nel corso dell'anno, col diploma originale, il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del corso.

Art. 78.

L'uditore è dispensato dal presentare il documento indicato dal n. 2 dell'articolo precedente.

Gli studi fatti dall'uditore non hanno alcun valore e non potranno essere convalidati per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per l'ammissione ai corsi in qualità di studente.

Art. 79.

Coloro che abbiano compiuto all'estero il corso di studi secondari potranno essere ammessi ai corsi degli Istituti superiori di studi commerciali, purchè, a giudizio del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale, sia provato che il diploma di studi secondari dà il diritto, nel paese ove li hanno seguiti, ad essere iscritti come studenti negli Istituti superiori legalmente costituiti.

Sono pure ammessi i giovani licenziati da una scuola italiana all'estero che, a giudizio del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale, siano ritenuti capaci di seguire con profitto gli studi negli Istituti superiori di studi commerciali.

In entrambi i casi dovrà essere udito il parere del Consiglio accademico dell'Istituto nel quale l'aspirante chiede di essere immatricolato.

Art. 80.

Le domande tutte di studenti, di uditori e di aspiranti a diplomi devono essere dirette al direttore dell'Istituto.

Il direttore provvede sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti, comunica al Consiglio accademico quelle per le quali sia dubbio il provvedimento o sulle quali sia prescritto il giudizio del predetto Consiglio e trasmette al Ministero quelle per le quali occorra il parere del Consiglio superiore per l'istruzione commerciale o sia comunque necessaria la risoluzione del ministro.

Il Consiglio accademico esamina le domande che gli vengono trasmesse, e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione.

Art. 81.

Lo studente può appellare alla deliberazione del Consiglio accademico al ministro.

Art. 82.

La domanda dell'immatricolazione e dell'iscrizione agli anni di corso deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 5 novembre. Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal direttore, potrà l'immatricolazione e l'iscrizione concedersi fino al 30 novembre.

Art. 83.

È vietata la iscrizione contemporanea a diversi Istituti di istruzione superiore.

La iscrizione presa in contravvenzione alla presente norma sarà annullata ed i titoli eventualmente conseguiti in dipendenza di essa resteranno privi di valore.

Art. 84.

Giorno per giorno sarà affissa all'albo dell'Istituto la lista dei nomi degli studenti e degli uditori, le domande dei quali saranno state trovate in regola.

Gli studenti il cui nome sarà stato iscritto in questa lista, dovranno presentarsi in segreteria per ritirare il libretto d'iscrizione, il quale, rilasciato all'atto dell'immatricolazione, vale per l'intero corso di studi.

Art. 85.

Il libretto d'iscrizione porta la firma del direttore dell'Istituto e del capo della segreteria con la data in cui viene rilasciato e col sigillo dell'Istituto.

Esso contiene inoltre il nome dello studente, quello degli insegnanti di cui seguirà i corsi e il titolo di tali corsi.

Il libretto deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'apertura dei corsi, firmato dagli insegnanti dei quali lo studente deve seguire i corsi.

Art. 86.

La segreteria trascrive nel registro della carriera scolastica il libretto di iscrizione, che poi restituisce allo studente.

Nella prima quindicina di giugno gli insegnanti certificano, con le loro firme nel libretto, la frequenza dello studente ai corsi e lo studente riporta il libretto alla segreteria, la quale vi attesta il pagamento delle varie tasse e soprattasse o l'ottenuta dispensa, e vi registra poi l'esito degli esami sostenuti.

Art. 87.

Allo studente è data una tessera di riconoscimento con fotografia da lui stesso fornita. La tessera avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente deve, al cominciare di ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi appone la data per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

Art. 88.

Gli uditori non ricevono libretto nè tessera, ma soltanto un certificato della loro iscrizione ai corsi singoli.

Art. 89.

La segreteria tiene due registri, uno per gli studenti, l'altro per

gli uditori e forma per ogni corso d'insegnamento l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

Ciascun insegnante ha diritto di ispezionare in ogni tempo lo elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciare copia.

Art. 90.

Lo studente deve prendere, ogni anno, iscrizione alle materie prescritte.

L'anno scolastico non è valido se lo studente non ha ottenuto l'attestazione di frequenza in tutte le materie.

Art. 91.

Ai corsi d'integrazione e di specializzazione del quarto anno complementare di studi, istituito a norma del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782, potranno iscriversi come studenti tutti coloro che abbiano compiuti i tre anni di corso o nello stesso R. Istituto superiore di studi commerciali in cui ha luogo il corso che si vuole frequentare o in altro R. Istituto superiore e che abbiano superati i relativi esami.

Gli uditori sono ammessi a tali corsi con le stesse norme che per il corso ordinario.

Non è consentita la contemporanea iscrizione come studenti a più corsi d'integrazione e di specializzazione.

Art. 92.

Lo studente può passare liberamente ad altro Istituto entro i primi due mesi dell'anno scolastico.

Trascorso il detto termine il direttore può accordare il congedo, quando ritenga giustificata la domanda.

Il passaggio è chiesto con domanda al direttore dell'Istituto che s'intende lasciare; questi, accogliendola, ne informa il direttore dell'Istituto prescelto e gli invia la copia conforme dello stato della carriera scolastica dello studente.

Chi ha fatto passaggio ad altro Istituto, non può ritornare a quello abbandonato se non quando sia trascorso un anno scolastico, salvo che il direttore dell'Istituto, che si abbandona, non disponga altrimenti per gravi motivi.

Il passaggio non importa, in verun caso, nuovo pagamento della tassa di immatricolazione.

Art. 93.

I laureati da una delle altre facoltà o Istituti superiori contemplati dalle vigenti leggi universitarie potranno essere iscritti al secondo anno di corso per il conseguimento della laurea, ma debbono superare gli esami su tutte le materie per le quali non abbiano già adempiuto tale obbligo durante gli studi universitari.

Potranno altresì essere iscritti al 2° anno del corso, per il conseguimento della laurea, i laureati nelle facoltà o Istituti universitari stranieri purchè il Consiglio superiore per l'istruzione commerciale, sentito il Consiglio accademico, ritenga l'equipollenza del titolo, di cui il richiedente è provvisto. Lo stesso Consiglio giudicherà altresì da quali esami questi potrà essere, eventualmente, dispensato.

Art. 94.

Gli studenti, che abbiano seguito un corso di istruzione superiore commerciale all'estero, possono chiedere di far passaggio ad un Istituto superiore di studi commerciali e quelli che abbiano compiuto un corso completo di studi equivalente a quello di un Regio Istituto superiore di studi commerciali e superati i relativi esami possono chiedere di essere ammessi direttamente presso un R. Istituto al conseguimento della laurea.

La domanda, corredata del parere del Consiglio accademico dell'Istituto sarà trasmessa al Consiglio superiore per la istruzione commerciale il quale giudicherà a quale anno del corso il richiedente possa essere ammesso e da quali esami possa essere dispensato, ed ove sia richiesta l'ammissione diretta all'esame di laurea, se questa può essere concessa, eventualmente indicando a quali esami speciali il richiedente debba esser prima sottoposto.

CAPO X.

Delle tasse scolastiche.

Art. 95.

Le tasse scolastiche, di cui all'art. 3 della legge, sono stabilite dai Consigli di amministrazione dei singoli Istituti entro i seguenti limiti massimi:

1. Tassa di immatricolazione, L. 150.
2. Tassa di iscrizione annuale, L. 370.
3. Soprattassa annuale per gli esami speciali, L. 50.
4. Soprattassa per ogni esame fallito, L. 20.
5. Tassa per gli esami di laurea, L. 150.
6. Soprattassa per il rilascio del diploma, L. 75.
7. Tassa di frequenza annua per ciascuna materia per gli uditori a corsi speciali, L. 50.

Art. 96.

Il decreto di istituzione del quarto anno complementare fisserà le norme ed, eventualmente, l'ammontare per quanto riguarda la tassa di iscrizione, la soprattassa di esami e le tasse speciali di laboratorio per ciascuno dei corsi di integrazione e di specializzazione dovute dagli studenti e la tassa di frequenza annua per ciascuna materia dovuta dagli uditori.

Art. 97.

Gli studenti, i quali dopo aver compiuti tutti gli anni di studio prescritti per le singole lauree o diplomi e aver presa regolare iscrizione a tutti i singoli corsi, non si trovino in condizioni di poter conseguire il grado accademico, al quale aspirino, non sono tenuti a pagare la tassa d'iscrizione ogni altro anno sino al conseguimento della laurea o del diploma, a meno che non rinnovino la iscrizione a uno o più corsi.

Art. 98.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo lo studio non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 99.

Lo studente o uditore che non sia in regola col pagamento delle tasse, non può, in nessun modo o per nessuna ragione, essere ammesso agli esami nè gli può essere rilasciato alcun certificato della carriera scolastica.

Art. 100.

Gli studenti che si siano segnalati per il profitto negli studi, comprovato dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse e soprattasse universitarie, nei casi e sotto le condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 101.

Allo studente di disagiata condizione domestica, che nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione nell'Istituto abbia riportato in complesso nove decimi dei punti, può essere accordata la dispensa totale dalla tassa d'immatricolazione, dalla tassa d'iscrizione e dalla soprattassa di esame per il primo anno.

Può essergli accordata la dispensa da metà delle dette tasse e soprattasse, quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato in complesso otto decimi dei punti.

Lo studente, che abbia conseguito il titolo didattico di ammissione all'Istituto con dispensa totale o parziale dagli esami, deve provare di avere ottenuto la media anzidetta di nove decimi o di otto decimi nell'insieme delle classificazioni che tengono luogo di esame, o nell'insieme delle classificazioni e degli esami dati per poter aspirare alla dispensa di cui sopra.

Art. 102.

I laureati o diplomati, che si inscrivono pel conseguimento della laurea negli Istituti superiori di studi commerciali, potranno ottenere la dispensa dalla tassa di immatricolazione e da quella d'iscrizione e dalla soprattassa di esame per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alla disagiata condizione domestica, provino di aver ottenuto, nel complesso dell'esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami speciali dell'ultimo biennio di corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale.

Art. 103.

Negli anni scolastici successivi al primo lo studente può ottenere eguali dispense, quando abbia superato tutti gli esami speciali sulle materie prescritte per l'anno precedente, conseguendo una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa totale, e un minimo di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa parziale.

Art. 104.

La dispensa totale o parziale dalla tassa d'iscrizione annuale comprende anche quella dalla soprattassa di esame.

Art. 105.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa per l'esame di laurea o di diploma può concedersi allo studente che, negli esami sulle materie dell'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale dalle tasse degli anni di corso successivi al primo.

Analogamente si può concedere la dispensa dalla tassa d'iscrizione e dalla soprattassa di esame per i corsi d'integrazione e di specializzazione del 4° anno complementare di studi.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma può concedersi allo studente che abbia riportato i nove o gli otto decimi nell'esame di laurea o di diploma.

Art. 106.

La dispensa dalle tasse o soprattasse non può concedersi allo studente al quale nel corso dell'anno sia stata inflitta una pena disciplinare, o che, essendosi presentato ad un esame, sia stato riprovato o siasi ritirato.

Art. 107.

La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse e soprattasse del primo anno deve presentarsi al direttore insieme con la domanda d'immatricolazione.

Per gli anni successivi al primo, tali domande devono essere presentate al direttore insieme con quella d'iscrizione.

Le domande per la dispensa totale o parziale del pagamento della soprattassa per l'esame di laurea o di diploma devono essere presentate al direttore dopo superati gli esami speciali dell'ultimo anno, e quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma subito dopo superato l'esame relativo.

Art. 108.

Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un attestato della Giunta del Comune in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato della Giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal Consiglio accademico e per le quali la segreteria rilascierà gratuitamente i relativi moduli. La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie, anche se non richieste specificatamente nel modulo, che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente.

Art. 109.

Il Consiglio accademico, presi in esame i documenti, può richiedere, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni alle autorità governative, e decidere sulle domande caso per caso, tenendo conto del numero dei figli che la famiglia contemporaneamente fa istruire in Istituti governativi o pareggiati, nei quali si paghino tasse scolastiche, e di tutte le altre condizioni che possano determinare il grado di agiatezza della famiglia.

Gli atti delle dispense proposte debbono essere rimessi al Consiglio d'amministrazione e di vigilanza.

Art. 110.

Coloro che, in seguito a studi fatti all'estero, ottengano la iscrizione ad uno degli Istituti, devono pagare la tassa d'immatricolazione e quella dell'anno di corso al quale si inscrivono, e non possono aspirare a dispensa dalle tasse e soprattasse che per gli anni seguenti.

Art. 111.

Per colore che fanno passaggio da uno ad altro Istituto le tasse d'iscrizione pagate per il primo nell'anno in cui ha luogo il passaggio, sono computate per quelle dell'anno al quale si inscrivono nel secondo, quando il passaggio abbia luogo non oltre il mese di gennaio, salvo a pagare la differenza quando le tasse per il secondo Istituto siano maggiori. Anche per la tassa d'immatricolazione deve pagarsi la differenza, se essa è maggiore nell'Istituto al quale lo studente fa passaggio.

In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate, quando queste siano minori nell'Istituto a cui si fa passaggio.

Art. 112.

Gli studenti provenienti dalle Università sono obbligati a versare la tassa d'immatricolazione, se dal foglio di congedo risulta ch'essi non l'hanno pagata nelle Università; o debbono versare la differenza, se l'hanno pagata in misura inferiore a quella prescritta per l'Istituto nel quale si chiede la iscrizione.

Art. 113.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla segreteria, si deve pagare all'Istituto un diritto di segreteria di lire tre, non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca.

È abolito ogni altro diritto.

Capo XI.

Degli esami.

Art. 114.

Negli Istituti superiori di studi commerciali si danno esami speciali ed esami di laurea.

Gli esami si danno in due sessioni, la prima incomincia il 16 giugno, la seconda il 16 ottobre.

È vietata ogni altra sessione.

Art. 115.

In ogni sessione per ogni esame orale si fanno due appelli in giorni diversi non consecutivi; l'iscritto che sia stato riprovato o che siasi ritirato non può presentarsi che nella sessione successiva.

Gli esami su materie nelle quali siasi fallita la prova si sostengono nell'Istituto dove furono dati la prima volta, salvo impedimento da accertarsi dal direttore dell'Istituto, sentito il professore della materia.

Art. 116.

Gli esami speciali si danno alla fine di ogni anno anche per le materie ripartite in più anni.

Art. 117.

Non può presentarsi all'esame lo studente che non abbia ottenuta, alla fine dell'anno scolastico, l'attestazione di frequenza alla disciplina cui l'esame si riferisce.

Egli deve farne domanda ogni anno scolastico, entro il termine che sarà fissato dal direttore, allegando la ricevuta del pagamento della soprattassa d'esame.

Art. 118.

L'esame di banco modello può essere esclusivamente scritto.

L'esame di merceologia può essere accompagnato da esperimento.

Gli esami sulle lingue moderne sono scritti ed orali. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno 5 punti nella prova scritta.

Lo studente ammesso all'esame orale, che cada in questo, deve ripetere anche la prova scritta.

Gli esami su tutte le altre materie sono orali.

Art. 119.

Lo studente che non abbia superati gli esami sulle materie propedeutiche, non può essere ammesso a sostenere l'esame su quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Art. 120.

Le Commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri ciascuna. Uno di essi è il professore della disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal direttore, su proposta del Consiglio accademico.

La Commissione è presieduta dal professore della materia o da chi in sua assenza è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo.

Gli assistenti non possono far parte delle Commissioni a cui partecipi il professore dal quale dipendono.

Art. 121.

Gli esami di laurea si danno nelle due sessioni in giorni fissati dal Consiglio accademico.

Chi sia stato respinto non potrà ripresentarsi prima di tre mesi o, nel caso di una ulteriore disapprovazione, non prima di sei mesi da quest'ultima.

Non è concesso di presentarsi all'esame di laurea più di tre volte.

Art. 122.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve:

a) avere frequentato i corsi per il numero d'anni prescritto;

b) avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie per il conseguimento del grado cui aspira;

c) aver pagato la prescritta soprattassa.

Art. 123.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione, in tre copie, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto fra le materie indicate dall'art. 9 della legge, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e delle istituzioni di diritto pubblico;

b) in una disputa sulla detta dissertazione;

c) in una discussione sopra due tesi liberamente scelte dal candidato nelle materie professate nell'Istituto, esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione;

d) in una o più prove pratiche, quando si tratti di materie d'indole sperimentale.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea, e, dopo avere accertata la regolarità della iscrizione di lui, la trasmesse al direttore. Tali dissertazioni dovranno essere conservate nell'archivio della segreteria, tranne le tavole illustrative, che potranno essere restituite provvisoriamente al candidato, qualora intenda di pubblicarle.

Art. 124.

Ogni Commissione per gli esami di laurea è di regola composta di undici membri, compreso il direttore, che ne ha la presidenza. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio accademico tra i professori dell'Istituto; gli altri quattro sono nominati dal direttore sulla proposta del Consiglio accademico fra i professori emeriti ed onorari dell'Istituto, fra i professori ordinari e straordinari delle RR. Università, tra i dottori aggregati ed i liberi docenti ed anche tra altre persone estranee.

La Commissione potrà però essere costituita da un numero di membri minore di undici, ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori dell'Istituto.

Art. 125.

Terminata la discussione ed esaurite le prove pratiche cui all'art. 123, la Commissione procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'art. 127.

Art. 126.

Gli uditori possono chiedere di sostenere esami speciali sulle materie dei corsi cui siano iscritti. L'esame vien sostenuto innanzi al solo professore della materia che a tal uopo dispone di dieci punti.

Art. 127.

Tutti gli esami, sia degli studenti, sia degli uditori, sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvato all'unanimità.

Art. 128.

Il decreto d'istituzione del 4° anno complementare di studi stabilirà gli esami speciali per ciascun corso di integrazione e specializzazione, che dovranno superare gli studenti per ottenere la menzione speciale nel diploma di laurea.

Il decreto stesso stabilirà pure le attestazioni di frequenza o di esercitazioni necessarie allo stesso scopo.

Gli esami speciali dei corsi di integrazione e di specializzazione avranno luogo con le stesse norme degli esami del corso ordinario.

Art. 129.

I Regi Istituti superiori di studi commerciali conferiscono la laurea dottorale in scienze economiche e commerciali.

La menzione speciale del corso d'integrazione e di specializza-

zione, in cui lo studente abbia superato gli esami e ottenuto le attestazioni di frequenza e di esercitazione di cui all'articolo precedente, sarà fatta nel diploma di laurea con la denominazione del corso stabilita dal decreto d'istituzione.

Nel diploma di laurea non potrà però esser fatta menzione che di un solo corso d'integrazione e di specializzazione a scelta dell'interessato; per tutti gli altri nei quali lo studente superi successivamente gli esami e ottenga le attestazioni prescritte sarà rilasciato un certificato speciale.

Per i corsi aggregati ai fondamentali di cui all'art. 13 della legge saranno rilasciati certificati di studio per ciascuna delle discipline in cui lo studente ha superato l'esame.

Art. 130.

I diplomi di laurea sono rilasciati dal direttore in nome del Re, e portano anche la firma del presidente del Consiglio d'amministrazione e del segretario.

I diplomi di laurea non contengono indicazioni dei voti conseguiti; ma quando al candidato sia stata concessa la lode, se ne fa in essi speciale menzione.

Art. 131.

I Consigli di amministrazione dovranno assegnare ai membri delle Commissioni esaminatrici una propina per gli esami speciali entro i limiti del fondo per tasse di esami ed una propina per gli esami di laurea nel rapporto di 7|10 delle tasse pagate per tale esame.

Capo XII.

Della disciplina degli Istituti.

Art. 132.

La giurisdizione disciplinare spetta, secondo i casi, al direttore ed al Consiglio accademico, e non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone l'Istituto.

Art. 133.

Le pene che le autorità possono pronunciare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
4° la sospensione dagli esami;
5° l'esclusione temporanea dall'Istituto.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore.

La censura è data dal Consiglio accademico.

I motivi pei quali venne data la censura saranno comunicati ai parenti o al tutore dello studente.

L'applicazione delle pene di terzo, quarto e quinto grado viene fatta anche dal Consiglio accademico sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa.

Il Consiglio accademico, convocato per l'esercizio di funzioni disciplinari, sente la lettura dell'atto di accusa e dei documenti comunicati e trasmessi dal direttore, e vota per il grado di pena con voto palese.

Delle pene disciplinari di terzo, quarto e quinto grado verrà mandata comunicazione a tutti gli Istituti.

La pena della interdizione temporanea da uno o più corsi, quando si estende oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 134.

Lo studente può, dal giudizio della autorità accademica nel caso gli sia applicata la pena della sospensione o della esclusione temporanea dall'Istituto, appellare al ministro, il quale provvede, sentito il Consiglio superiore per l'istruzione commerciale.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque Istituto la iscrizione a coloro che si troveranno sotto il peso della terza, quarta e quinta delle anzidette pene.

Art. 135.

Quando in un corso succedono disordini che impediscano di far lezione, il direttore, in seguito a domanda del professore, dichiara interdetto il corso per tutti coloro che non vi siano regolarmente inscritti o lo dichiara senz'altro chiuso.

Il ministro giudicherà quando la chiusura debba continuare e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico.

In caso di gravi disordini, il direttore dovrà d'urgenza chiudere l'Istituto e sospendere tutti o alcuni corsi ove i disordini si sono manifestati.

Sarà obbligo del direttore e del Consiglio accademico di accordarsi con l'autorità politica per ristabilire l'ordine turbato ogni qual volta gli altri mezzi non valgano a ristabilirlo.

Quando la sospensione dei corsi singoli o dei corsi complessivi e del cominciamento della prima sessione di esami viene determinato da disordini, i termini di chiusura delle lezioni vengono prorogati per un periodo di tempo uguale a quello della sospensione medesima.

Non sarà valido e dovrà essere ripetuto in un altr'anno (e gli studenti dovranno riprendere l'iscrizione per poter sostenere l'esame), ogni corso, per il quale a cagione di assenza o di tumulti degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'art. 49 del presente regolamento.

Art. 136.

L'insegnante si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi, possibilmente, del profitto con esercizi e con interrogazioni nella misura e nel modo che crederà migliore.

Art. 137.

Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinto degli stabilimenti dell'Istituto.

Capo XIII.

Della segreteria e dell'amministrazione.

Art. 138.

La nomina del segretario capo, dei segretari o contabili e degli applicati dei singoli Istituti, è fatta per decreto Reale in seguito a pubblico concorso, per titoli e per esami, indetto dal ministro. Eccezionalmente le nomine potranno farsi per promozione dei segretari o contabili a segretari capi e degli applicati a segretario o contabile, quando le persone da promuovere posseggano i titoli di studio richiesti per il posto superiore ed il servizio prestato li renda, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli della promozione.

Art. 139.

Il segretario capo regola e dirige il lavoro interno secondo gli ordini del direttore dell'Istituto, invigila su tutto il personale di segreteria e su quello di servizio.

All'impiegato della segreteria, incaricato delle funzioni di economo, è corrisposta una retribuzione annua da fissarsi dal Consiglio d'amministrazione. L'economo deve prestare cauzione nella misura e nel modo che saranno determinati dal Consiglio d'amministrazione.

La cauzione non dev'essere inferiore a lire duemila. Essa dev'essere versata, entro tre mesi dalla nomina, alla Cassa depositi e prestiti, in numerario o in titoli dello Stato o riconosciuti dallo Stato.

Art. 140.

La gestione finanziaria negli Istituti superiori di studi commerciali comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 141.

Il servizio di Cassa dei singoli Istituti è affidato ad un Istituto di emissione o di credito locale scelto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato dal ministro. Al detto Istituto debbono essere versati direttamente dal Ministero e dagli altri enti i contributi annuali, i sussidi eventuali destinati all'Istituto, come pure tutti gli altri proventi non appena riscossi. Gli studenti verseranno direttamente all'Istituto stesso le tasse scolastiche.

Di tutte le somme delle quali riceverà il versamento l'Istituto rilascerà quietanza staccata da un bollettario a matrice fornito dalla scuola.

Art. 142.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, deve essere inviato al Ministero per l'approvazione non oltre il 30 novembre.

Al bilancio preventivo dev'essere unita copia del verbale di deliberazione ed una giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo, corredato delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di tutti i documenti giustificativi, dev'essere inviato non oltre il mese di marzo al Ministero, il quale lo comunicherà alla Corte dei conti.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente esistente presso l'Istituto cui è affidato il servizio Cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto predetto;

b) le matrici dei bollettari di cui al precedente art. 141;

c) il rendiconto dell'economo per le anticipazioni avute a norma dell'art. 144 con i relativi documenti giustificativi delle spese;

d) uno stato riassuntivo dei beni mobili e immobili di pertinenza dell'Istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degl'inventari e distinte per consegnatari.

In caso di ritardo alla presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali il Ministero farà procedere di ufficio alla compilazione di tal documenti.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio dell'Istituto, salvo rivalsa verso i responsabili del ritardo.

Le spese debbono essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio. Qualsiasi modificazione al bilancio o agli stanziamenti dei singoli capitoli dev'essere preventivamente approvata dal Ministero.

Art. 143.

Tutti i pagamenti sono effettuati a mezzo di mandati staccati da un libro a matrice e firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato e dal direttore dell'Istituto.

Art. 144.

Per far fronte al pagamento delle minute spese il Consiglio di amministrazione dispone per una anticipazione, di non oltre trecento lire, al segretario economo nella misura che reputa necessaria.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario il segretario economo versa all'Istituto che fa il servizio di Cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 145.

Gli Istituti non possono procedere ad acquisti di immobili nè possono accettare donazioni, lasciti o legati, se non sieno debitamente autorizzati a termini delle vigenti leggi.

Gli investimenti di capitali, le eventuali alienazioni di immobili o di titoli e le operazioni di mutuo debbono essere sottoposte alla approvazione preventiva del Ministero.

Art. 146.

L'ufficio di segreteria dovrà tenere in regola tutti i registri di contabilità finanziaria e patrimoniale, sia riassuntivi sia elementari, compresi gli inventari dei beni mobili ed immobili che possono essere necessari per la gestione amministrativa ed economica dell'Istituto.

Art. 147.

I beni mobili ed immobili devono essere assicurati contro i danni dell'incendio.

Art. 148.

Le ispezioni periodiche o straordinarie di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge saranno fatte da ispettori del Ministero o da ispettori di ragioneria del Ministero del tesoro

Art. 149.

Il concorso ai posti di segretario capo, segretario contabile e applicato ai sensi dell'art. 3 del decreto Reale 27 novembre 1919, numero 2397, consiste:

a) per il segretario capo:

in una prova scritta di italiano;

in una prova scritta di ragioneria e computisteria;

in prove orali sulle seguenti materie: istituzioni di diritto civile; diritto amministrativo; ragioneria e computisteria; legislazione scolastica;

b) per i segretari o contabili:

in una prova scritta di italiano;

in una prova scritta di ragioneria e computisteria;

in prove orali sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo; ragioneria e computisteria; legislazione scolastica relativa alla istruzione commerciale;

c) per gli applicati:

in una prova scritta di italiano;

in una prova scritta di aritmetica, secondo i programmi delle scuole medie inferiori;

in una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Art. 150.

Per i concorsi ai posti di segretario capo e di segretario o contabile la Commissione è composta: di due funzionari del Ministero, di due professori insegnanti le materie richieste ed appartenenti a scuole di grado non inferiore a quella della quale è chiesta la licenza per la ammissione al concorso e di un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in cui è vacante il posto.

Gli esami di concorso a segretario capo e a segretario o contabile avranno luogo presso il Ministero, quelli ad applicato presso i singoli Istituti.

Per i concorsi ai posti di applicato la Commissione è composta di tre membri, compreso il presidente, nominati dal direttore dell'Istituto.

Art. 151.

È ammesso il trasferimento del personale amministrativo da uno ad altro Istituto quando vi sia il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto al quale il personale stesso viene destinato. In caso di trasferimento il personale conserva i diritti acquisiti di carriera.

Art. 152.

Il personale di servizio sarà quello indicato nell'organico di ciascun Istituto. È scelto ed assunto direttamente dal Consiglio di

amministrazione, fra persone di ambo i sessi, che abbiano i seguenti requisiti:

Età non superiore ai 40 anni e, per il personale femminile, non inferiore ai 21;

Certificato di proscioglimento dalla istruzione elementare;

Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

Buona condotta e immunità penale.

Sarà data, per il personale maschile, la preferenza a coloro che hanno servito con fedeltà ed onore nel R. esercito e nella R. marina.

Dopo due anni di lodevole servizio detto personale potrà conseguire la nomina definitiva con decreto Ministeriale ed in tale caso sarà, a cura dell'Istituto, iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali (Ramo assicurazione operaia) per tutto il tempo in cui resterà in servizio.

Art. 153.

I professori ordinari e straordinari e gl'impiegati amministrativi compresi nei ruoli organici dei singoli Istituti sono soggetti alle ritenute di cui alla legge 7 luglio 1876, n. 3312. In ogni mese l'amministrazione dell'Istituto dovrà provvedere al versamento alla sezione della R. tesoreria dell'importo complessivo delle ritenute medesime da imputarsi in conto entrate del tesoro.

CAPO XIV.

Disposizioni relative alle sezioni speciali dell'Istituto superiore di studi commerciali in Venezia.

Art. 154.

L'Istituto superiore di studi commerciali di Venezia, a norma e per gli effetti degli articoli 1 e 9 della legge 20 marzo 1913, n. 268, comprende, oltre la facoltà di scienze economiche e commerciali, le seguenti sezioni speciali:

1° sezione consolare, che prepara gli allievi i quali intendono di dedicarsi alla carriera diplomatica e consolare;

2° sezione magistrale di economia e diritto;

3° sezione magistrale di computisteria e ragioneria;

4° sezione magistrale di lingue straniere.

Le predette sezioni abilitano rispettivamente all'insegnamento del diritto e dell'economia politica, della computisteria e della ragioneria e delle lingue francese, tedesca e inglese negli Istituti commerciali, negli Istituti tecnici e nei licei moderni.

Art. 155.

Quando un insegnamento fondamentale è comune alla facoltà di scienze economiche e sociali o a più sezioni speciali, è impartito di regola alle diverse classi riunite.

Quando però una determinata disciplina deve avere una trattazione scientifica affatto diversa secondo i fini particolari di ciascuna sezione, le diverse cattedre sono considerate come affini e danno luogo a corsi totalmente o parzialmente diversi e possono essere conferite anche per incarico.

Art. 156.

Nella sezione consolare le materie fondamentali sono le seguenti:

Comuni alla facoltà di scienze economiche e commerciali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto commerciale e marittimo: diritto industriale.
3. Istituzioni di diritto pubblico: diritto internazionale.
4. Economia politica: scienza delle finanze e diritto finanziario.
5. Statistica metodologica, demografia, statistica economica.
6. Politica commerciale e legislazione doganale.
7. Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.
8. Merceologia.
9. Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.
10. Lingua francese.
11. Lingua inglese.
12. Lingua tedesca.
13. Lingua spagnuola.

Comuni alla sezione magistrale di economia e di diritto:

14. Diritto civile.
15. Diritto costituzionale e amministrativo: diritto pubblico interno (corso speciale).
16. Economia politica (corso speciale).
17. Scienza delle finanze (corso speciale).
18. Diritto e procedura penale.
19. Procedura civile.

Materie proprie della sezione:

20. Diritto internazionale (corso speciale).
21. Storia politica e diplomatica.
22. Lingua francese (corso speciale).

Art. 157.

Nella sezione magistrale di economia e di diritto le materie fondamentali sono le seguenti:

Comuni alla facoltà di scienze economiche e commerciali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto commerciale e marittimo. Diritto industriale.
3. Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale.
4. Economia politica; scienza delle finanze, diritto finanziario.
5. Statistica metodologica, demografia e statistica economica.
6. Politica commerciale e legislazione doganale.
7. Computisteria e ragioneria generale; ragioneria applicata.
8. Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.
9. Lingua francese.
10. Lingua inglese.
11. Lingua tedesca.
12. Lingua spagnuola.

Comuni alla sezione consolare:

13. Diritto internazionale (corso speciale).
14. Storia politica e diplomatica.

Comuni alla sezione magistrale di ragioneria:

15. Contabilità di Stato.
16. Matematica (corso speciale).

Materie proprie della sezione:

17. Economia politica (corso speciale).
18. Scienza delle finanze (corso speciale).
19. Statistica (corso speciale).
20. Diritto civile.
21. Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno, corso speciale).
22. Diritto e procedura penale.
23. Procedura civile.

Esercizi didattici.

Art. 158.

Nella sezione magistrale di computisteria e ragioneria le materie fondamentali sono le seguenti:

Comuni alla facoltà di scienze economiche e commerciali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto commerciale e marittimo. Diritto industriale.
3. Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale.
4. Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
5. Statistica metodologica: demografia, statistica economica.
6. Banco modello.
7. Politica commerciale e legislazione doganale.
8. Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.
9. Matematica finanziaria.
10. Lingua francese.
11. Lingua inglese.
12. Lingua tedesca.
13. Lingua spagnuola.

Comuni alla sezione magistrale di economia e diritto:

14. Economia politica (corso speciale).
15. Scienza delle finanze (corso speciale).
16. Diritto costituzionale e amministrativo (diritto pubblico interno, corso speciale).

Materie proprie della sezione:

17. Procedura civile.
18. Ragioneria generale e applicata.
19. Contabilità di Stato.
20. Tecnica bancaria e mercantile.
21. Matematica (corso speciale).

Esercizi didattici.

Art. 159.

Nella sezione magistrale di lingue straniere le materie fondamentali sono le seguenti:

Comuni alla facoltà ed alle altre sezioni nei primi tre anni:

1. Lingua francese.
2. Lingua inglese.
3. Lingua tedesca.
4. Lingua spagnuola.
5. Storia politica e diplomatica (comune alla sezione consolare)
6. Lingua e letteratura italiana.

Materie proprie della sezione:

7. Lingua e letteratura francese o inglese o spagnuola, secondo il diploma cui si aspira.

Esercizi didattici.

Art. 160.

Entro i limiti delle disponibilità del bilancio potranno essere istituiti nelle varie sezioni altri insegnamenti fondamentali od a preferenza i seguenti:

1. Diritto: storia delle colonie (per la sezione consolare).
2. Storia degli Istituti economici; legislazione coloniale (per la sezione magistrale di economia e diritto).
3. Storia della ragioneria (per la sezione magistrale di computisteria e ragioneria).
4. Grammatica e lessicologia latina; storia comparata delle letterature moderne (per la sezione magistrale di lingue straniere).

Art. 161.

Agli studenti che hanno seguiti i corsi e superati gli esami prescritti per ciascuna sezione, sarà conferito uno dei seguenti titoli:

1. Dottore in scienze applicate alla carriera consolare.
2. Dottore negli studi per l'insegnamento dell'economia e del diritto.
3. Dottore negli studi per l'insegnamento della ragioneria.
4. Laureato in lingue straniere.

Art. 162.

Ai sensi e per gli effetti dei Regi decreti 24 giugno 1883, n. 1547, e 26 agosto 1885, n. 3337, i dottori negli studi per l'insegnamento dell'economia e del diritto, della ragioneria e di lingue straniere possono aspirare ad uno dei diplomi di magistero con le norme e sotto le condizioni seguenti.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere tutta la materia che intende insegnare, svolgendo a tal uopo i temi o rispondendo ai quesiti che la Commissione esaminatrice reputerà opportuno di proporgli.

La prova di esame sarà triplice e comprenderà una prova scritta, una prova espositiva ed una lezione pubblica, in giorni differenti che verranno assegnati dalla Commissione.

La Commissione esaminatrice composta di cinque membri, sarà nominata dal Consiglio accademico, per ciascuna materia su cui si debba sperimentare l'idoneità del candidato. Di essa fanno parte di diritto il professore della materia, il direttore dell'Istituto, un delegato del Ministero per la industria o il commercio ed un delegato del Ministero dell'istruzione.

Art. 163.

Per la prova in iscritto la Commissione formulerà quel numero di temi che stimerà opportuno. All'apertura dell'esame ne sarà data lettura al candidato, invitandolo ad estrarne a sorte uno, il quale verrà firmato dal presidente e consegnato in copia al candidato.

Se vi saranno più candidati, ciascuno estrarrà il proprio tema.

Art. 164.

Quando si tratti di materia in cui la conoscenza di alcuna lingua straniera non costituisca il soggetto esclusivo dell'esame, ogni tema dovrà essere presentato in modo che il candidato si trovi tenuto a dar prova di conoscere quel tanto di francese, inglese e tedesco che sia necessario per intendere le opere scritte in siffatte lingue sulla materia dell'esame.

Art. 165.

I candidati avranno dodici ore di tempo per isvolgere il loro tema, saranno possibilmente collocati in camere distinte ed ogni comunicazione esterna sarà loro vietata.

Nessuna spiegazione o commento del tema può aggiungersi nè in iscritto, nè oralmente.

La Commissione indicherà se e quali libri potranno essere lasciati a disposizione del candidato.

Il lavoro eseguito verrà chiuso e suggellato in presenza del candidato ed affidato al direttore dell'Istituto che lo consegnerà alla Commissione esaminatrice.

I candidati la cui prova scritta non sarà giudicata sufficiente non saranno ammessi alle prove successive.

Art. 166.

La prova orale si aggirerà:

a) su quelle interrogazioni ed obbiezioni che i commissari crederanno di muovere sull'elaborato della prova in iscritto;

b) sulle risposte a due dei quesiti formulati dalla Commissione ed estratti a sorte dal candidato.

Art. 167.

Terminata la prova orale, la Commissione deciderà se il candidato possa essere ammesso alla prova di pubblica lezione. In caso affermativo, la Commissione ne assegnerà il giorno e l'ora con avviso da affiggersi all'albo dell'Istituto, o con altri mezzi che il direttore riterrà opportuni.

Art. 168.

Nel giorno destinato la Commissione si adunerà per formulare tre temi di lezione fra i quali il candidato ne sceglierà uno a sorte

Il candidato avrà quattro ore di tempo per prepararsi a svolgere il tema prescelto.

Art. 169.

Terminata la lezione, la Commissione esaminerà le prove date dal candidato e passerà alla votazione. Ogni commissario dispone di 10 punti.

Art. 170.

Al candidato che otterrà almeno i sei decimi dei punti di cui la Commissione dispone sarà conferito il diploma di abilitazione allo insegnamento di quelle discipline su cui ha superato l'esame.

Art. 171.

Coloro che sono provvisti della laurea in scienze economiche e sociali possono aspirare al conseguimento dei diplomi di magistero di economia e diritto e di ragioneria, a condizione che prendano iscrizione alle discipline che s'insegnano nel 4° anno del corso della rispettiva sezione e ne superino gli esami, e a condizione altresì

che i suddetti laureati si sottopongano con esito favorevole agli esami suppletivi di integrazione nelle discipline che formano oggetto d'insegnamento fondamentale e obbligatorio nei precedenti anni scolastici della stessa sezione di magistero.

Art. 172.

Qualora vengano istituiti presso altri RR. Istituti superiori di studi commerciali corsi d'integrazione o di specializzazione formati delle stesse materie prescritte per le singole sezioni di magistero del R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia e con la stessa estensione, gli studenti che abbiano superato tutti gli esami speciali propri di quei corsi, potranno conseguire i diplomi di magistero presso quel R. Istituto superiore con le stesse norme e condizioni di cui all'art. 161 e seguenti e con gli stessi effetti legali che per gli studenti delle sezioni di magistero di Venezia.

La Commissione di esami, sarà per i candidati provenienti dagli altri Istituti superiori commerciali, la stessa indicata dall'art. 162, sostituendosi però il professore della materia del R. Istituto di Venezia con il professore della materia stessa o di materie affini del R. Istituto superiore di studi commerciali da cui provengono i candidati.

Il diploma di magistero porterà anche l'indicazione del R. Istituto superiore di studi commerciali presso il quale i candidati hanno superato gli esami speciali del corso di magistero.

Le spese di viaggio e le indennità dovute ai professori che si recheranno a Venezia per prender parte alla Commissione di esami di magistero saranno a carico dei rispettivi Istituti.

Art. 173.

Il diploma di abilitazione va soggetto ad una tassa di L. 100 da pagarsi agli uffici governativi. La soprattassa per gli esami di diploma è di L. 50 ed è ripartita fra i componenti le singole Commissioni.

Art. 174.

Lo studente può in qualunque anno del corso passare da una ad altra sezione dell'Istituto sotto le condizioni seguenti:

1° che ne faccia domanda non oltre il mese di gennaio;

2° che possegga i titoli prescritti per l'ammissione alla sezione cui intende far passaggio;

3° che il padre, la madre o il tutore vi consenta, se lo studente è minorenne.

Lo studente che passa da una sezione ad un'altra, deve essere iscritto al primo anno di corso di quella alla quale fa passaggio, qualunque sia l'anno in cui fosse giunto in quella che lascia.

Tuttavia se lo studente, all'atto di chiedere il passaggio, domanda una abbreviazione di corso, il Consiglio accademico può, tenuto conto delle materie già studiate, concedergli l'inscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo, purchè in ogni caso il suo corso di studi, sommati gli anni passati nella sezione anteriore, abbia almeno la durata richiesta per quella alla quale fa passaggio.

Il Consiglio accademico stabilirà anche le materie che lo studente, il quale ha fatto passaggio, dovrà dare per il conseguimento del nuovo titolo di studio.

Analogamente sarà provveduto nei casi di domanda di passaggio degli studenti iscritti negli altri Regi Istituti superiori di studi commerciali.

Capo XV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 175.

La Cassa pensioni, già costituita nella R. scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gl'impegni assunti dalla scuola stessa, ai termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della legge.

Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

Art. 176.

Agli attuali incaricati di lingue moderne nei Regi Istituti superiori di studi commerciali di Bari, Genova, Roma e Torino sono applicate le disposizioni dell'art. 62 del presente regolamento a cominciare dalla data della loro prima nomina. Qualora lo stipendio risultante fosse inferiore a quanto essi attualmente percepiscono, conserveranno la differenza *ad personam*.

Art. 177.

I professori ordinari e straordinari di ruolo e fuori ruolo, compresi quelli di lingue moderne, nonchè gli impiegati amministrativi mantenuti nel grado e nell'ufficio all'atto della promulgazione della legge possono ottenere agli effetti della pensione il computo del servizio anteriormente prestato negli Istituti e nelle scuole superiori di commercio indicati nell'art. 1 della legge. Gli assegni *ad personam* dei professori di lingue moderne di cui all'art. 18 della legge sono considerati, agli effetti della pensione, come parte dello stipendio.

Art. 178.

Con speciali provvedimenti equitativi gli Istituti di Bari, Genova, Roma e Torino potranno concedere, nei limiti dei propri bilanci, sussidi annuali agli insegnanti, i quali, raggiunto il limite di 75 anni, cessino di insegnare, senza che abbiano diritto a pensione.

Art. 179.

Il personale subalterno in servizio alla data del presente regolamento, sia esso stabile o straordinario, potrà essere confermato nel limite dei posti d'organico di ciascun Istituto, anche se non abbia le condizioni indicate dall'art. 152, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 180.

Entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente regolamento i Consigli d'amministrazione dei singoli Istituti superiori dovranno provvedere alla applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto-legge del 27 novembre 1919, n. 2397, sul personale amministrativo ed alla applicazione dell'articolo precedente per quanto si riferisce al personale subalterno.

Art. 181.

Quando non vi siano speciali disposizioni nel presente regolamento, si applicheranno agli insegnanti dei Regi Istituti superiori di studi commerciali, per quanto concerne il loro stato giuridico, le norme vigenti per i professori delle RR. Università e degli altri Istituti di istruzione superiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

Il ministro del tesoro
MEDA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 5 ottobre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 55,000 occorrenti al Ministero per l'industria e il commercio.

SIRE!

Per la riunione che dovrà aver luogo prossimamente a Parigi, dei delegati governativi e dei rappresentanti di organizzazioni commerciali dei paesi alleati ed associati, per la costituzione di una Camera di commercio internazionale, l'Italia è tenuta a versare la propria quota di partecipazione.

Constatata l'urgenza della spesa, il Consiglio dei ministri, per provvedere al riguardo, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, giusta la facoltà consentitagli dall'art. 38 della legge sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, la occorrente somma di L. 55 000 da stanziarsi ad apposito capitolo del bilancio del Ministero per l'industria e il commercio.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della M. V. autorizza a dare effetto a detto prelevamento.

Il numero 1490 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritte in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5.364 520 rimane disponibile la somma di L. 4.635.480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 14ª prelevazione nella somma di lire cinquatacinquemila (L. 55 000) da assegnarsi al nuovo capitolo n. 88-*bis* I « Partecipazione dell'Italia alla costituzione di una Camera di commercio internazionale » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, pel medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 22 ottobre 1905, registrato alla Corte dei conti addì 10 novembre 1905 reg. 31 fog. 184, e 12 agosto 1912, registrato alla Corte dei conti addì 19 settembre 1912 reg. 130, fog. 319, coi quali vennero approvati gli elenchi delle acque pubbliche scorrenti rispettivamente nella provincia di Mantova ed in quella di Reggio Emilia;

Ritenuto che ai nn. 35 e 39 dell'elenco della provincia di Mantova trovansi iscritti i corsi d'acqua Dugale Tagliata per tutto il tratto ch'è confine ed il fosso Madama per tutto il suo corso dallo sbocco al punto in cui esce di Provincia;

Che ai nn. 56 e 57 dell'elenco della provincia di Reggio Emilia trovansi rispettivamente iscritti i corsi d'acqua Cavo Tagliata per tutto il suo corso e il fosso Madama e Canal Bovino per il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine;

Che, in conseguenza dei lavori di bonifica dell'Agro mantovano-reggiano, quasi tutto l'alveo del fosso Madama è stato investito e sostituito dal canale emissario e di allacciamento della bonifica predetta;

Che, dei tratti non investiti, alcuni hanno perduto le caratteristiche richieste per essere considerati corsi di acque pubbliche, altri sono stati resi inofficiosi e soppressi o ridotti a fossi secondari di scolo delle limitrofe campagne;

Ritenuto pure che il Cavo Tagliata viene intersecato a metà del suo corso dal predetto canale emissario di bonifica e che mentre il tratto a monte continua a raccogliere e convogliare acque di scolo che poi scarica nel detto nuovo canale collettore della bonifica, il tratto a valle invece è del tutto reso inofficioso ed in parte tombato;

Ritenuto altresì che con sentenza 8 marzo, 28 giugno 1919 del Tribunale delle acque è stata ordinata la cancellazione dai suddetti elenchi dei corsi d'acqua nel tratto a valle della intersecazione del canale emissario della bonifica dell'Agro mantovano-reggiano;

Udito il parere del Consiglio superiore delle acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dagli elenchi delle acque pubbliche per le provincie di Mantova e di Reggio Emilia sono radiati il Cavo o Dugale Tagliata nel solo tratto a valle della intersecazione col canale emissario della Bonifica mantovana-reggiana e la Fossa Madama, detta anche nel suo primo tratto « Fosso Bovino Margonara », iscritti rispettivamente ai nn. 35 e 39 dell'elenco di Mantova e 56 e 57 dell'elenco di Reggio Emilia.

Il predetto Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, col quale si dispone che siano regolati con decreto del ministro dell'interno i rapporti fra i comuni di Venezia e di Mestre, in dipendenza dell'avvenuta aggregazione al comune di Venezia del territorio del comune di Mestre situato a sud della linea ferroviaria Padova-Mestre Venezia, e delimitato dai confini fra i comuni di Mestre, Chirignago e Mira;

Viste le deliberazioni 12 maggio e 27 giugno 1919 del Consiglio comunale di Venezia, e 22 agosto e 17 ottobre 1919 del Consiglio comunale di Mestre, con le quali, in pieno accordo fra le due amministrazioni e con voto unanime, si esprime il parere che i rapporti suaccennati siano regolati nel modo indicato nelle deliberazioni stesse;

Vista la deliberazione 23 febbraio 1920 con la quale il Consiglio provinciale di Venezia prende atto degli accordi intervenuti fra i due comuni ed esprime parere favorevole alla loro approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, sez. 1ª, in adunanza 27 luglio 1920;

Visto il succitato decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1191 e la legge comunale e provinciale;

Decreta:

Il comune di Venezia, a tacitazione di ogni e qualsiasi diritto derivante al comune di Mestre in dipendenza della aggregazione al comune di Venezia del territorio sopradescritto, corrisponderà al comune di Mestre la somma di L. 722.000, compreso in detta somma l'importo di L. 22.000 quale prezzo di cessione di quanto nel territorio suaccennato costituisce proprietà patrimoniale del comune di Mestre, e segnatamente del fabbricato scolastico della frazione Bottenigo.

Detta somma verrà corrisposta in quattro rate uguali, senza interessi, da pagarsi la prima sei mesi dopo il giorno della pubblicazione del presente decreto, la seconda sei mesi dopo la prima, e così successivamente le altre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 1920.

Il ministro
GIOLITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 28 ottobre 1920 Art. 39 Codice di commercio

	Media		Media
Parigi	170 15	Berlino	36 64
Londra	93 075	Vienna	8 75
Svizzera	421 00	Praga	—
Spagna	—	New York	26 63

Oro 369 03

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	66 10	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	68.23	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 18 aprile 1920.

Gandiano Giuseppe, geometra, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, con decorrenza dal 10 agosto 1920.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 42, dall'11 al 17 ottobre 1920

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria . . .	Casale Monferrato .	—	1	—	1
Arezzo.	Arezzo	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari.	—	2	—	2
Bergamo (*a*) . .	Bergamo		1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
»	Chiari	—	3	—	3
»	Verolanuova	—	2	—	2
Campobasso . . .	Larino	—	1	—	1
Cremona	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	2
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	2	—	2	—
»	San Severo	1	—	1	—
Girgenti (*a*) . . .	Girgenti	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	2
Novara	Novara	—	1	—	1
Palermo	Corleone	—	1	—	1
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	1	1	1
»	Melfi	2	1	2	1
Sassari (*a*) . . .	Tempio Pausania .	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	2	—	2
»	Torino	—	2	—	2
		7	31	7	33

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Cittaducale	—	1	—	3
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1		1	—
Grosseto (*a*) . . .	Grosseto.	3	1	13	7
Modena	Modena	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
Torino.	Torino	—	2	—	2
Verona	Verona.	—	1	—	1
		5	7	15	15

Afta epizootica

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria . . .	Acqui	—	1	—	1
»	Alessandria . . .	—	2	—	2
»	Asti	—	4	—	4
»	Casale Monferrato .	1	3	1	5
»	Novi Ligure	1	2	1	2
»	Tortona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	4	1	10	14
Bari delle Puglie.	Altamura	—	1	—	1
»	Bari.	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	1	1	33
»	Feltre	1	1	3	20
Bergamo (*a*) . .	Bergamo	6	—	6	—
»	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	5	1	8	1
Bologna	Bologna	5	1	7	2
»	Imola	2	—	6	—
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	9	—	10	1
»	Chiari	2	—	2	—
»	Salò	1	—	1	—
»	Verolanuova . . .	3	—	3	—
Caserta	Caserta	1	—	1	—
»	Piedimonte d'Alife.	1	—	1	—
Catania	Acireale	—	1	—	1
»	Nicosia.	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	2
Cremona. . . .	Crema.	—	1	—	1
»	Cremona.	—	3	—	4
Cuneo	Alba.	4	1	13	3
»	Cuneo	1	—	2	—
»	Mondovì.	1	—	1	—
»	Saluzzo	1	—	2	—
Ferrara	Cento	1	—	2	—
»	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	3	—	3	2
Firenze (*a*). . . .	Firenze	2	—	31	—
»	Pistoia	2	—	5	—
Forlì	Cesena	1	—	2	—
»	Forlì	1	1	3	1
Genova	Chiavari	—	1	—	2
»	Genova	1	—	1	—
Girgenti (*a*) . . .	Girgenti	1	—	1	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Girgenti (*a*)	Sciacca	1	—	1	—
Lucca	Lucca	1	—	1	—
Mantova	Mantova	6	3	6	11
Massa e Carrara (*a*)	Massa	1	1	1	1
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	—
»	Gallarate	1	3	1	3
»	Lodi	1	1	1	1
»	Milano	2	1	2	1
Modena	Mirandola	1	—	1	—
»	Modena	2	—	2	2
»	Pavullo nel Frign.	3	—	8	—
Novara	Biella	2	1	3	1
»	Novara	—	2	—	6
»	Vercelli	1	3	1	3
Padova	Padova	7	1	9	3
Parma	Borgo San Donnino	—	1	—	2
»	Parma	—	1	—	2
Pavia	Bobbio	—	1	—	1
»	Mortara	4	1	7	1
»	Pavia	3	—	3	2
»	Voghera	6	4	13	5
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	1	9	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	5	—	25	—
»	Piacenza	12	2	32	5
Pisa	Pisa	1	—	1	2
»	Volterra	3	1	11	6
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	4	—	5	—
»	Ravenna	4	—	11	3
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	4	—
Rovigo (*a*)	Rovigo	3	1	3	1
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Torino	Ivrea	5	1	6	1
»	Pinerolo	4	—	6	—
»	Susa	—	1	—	3
»	Torino	9	3	17	6
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine	Pordenone	4	1	5	4
»	Udine	3	—	3	—
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
»	Venezia	2	2	2	2
Verona	Verona	2	3	2	4
Vicenza	Vicenza	1	3	1	3
		179	77	338	186

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Foggia	Foggia	1	—	1	—

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	2	—	6	2
Ascoli Piceno (*a*)	Ascoli Piceno	1	3	4	12
»	Fermo	4	4	16	34
Benevento	Cerreto Sannita	—	1	—	2
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	6	—
Bergamo (*a*)	Bergamo	1	—	1	—
Bologna	Bologna	5	—	19	12
»	Imola	2	—	13	—
	Vergato	—	1	—	5
Campobasso	Campobasso	2	2	2	13
»	Isernia	1	—	1	1
»	Larino	3	—	4	3
Chieti	Chieti	—	1	—	2
»	Lanciano	—	1	—	2
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
»	Cosenza	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	2	2	2	6
Firenze (*a*)	Firenze	1	1	1	2
Foggia	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	2	—	2	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Genova	Genova	1	—	1	1
Grosseto (*a*)	Grosseto	—	2	—	7
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Macerata	Camerino	2	—	7	—
»	Macerata	7	—	57	6
Milano	Lodi	2	—	2	—
Modena	Mirandola	1	—	1	—
»	Modena	1	—	1	—
Napoli	Pozzuoli	1	—	1	1
Novara	Novara	1	—	1	—
»	Vercelli	1	1	1	2
Padova	Padova	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	4
»	Perugia	1	—	1	3
»	Rieti	1	—	1	2
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Melfi	1	1	1	1
»	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio Emilia	1	—	1	—
Rovigo (*a*)	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
»	Siena	2	—	5	—
Teramo	Penne	1	—	2	1
»	Teramo	4	—	27	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Udine	Udine	2	4	2	7

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue: Malattie infettive dei suini.					
Venezia	Venezia	1	1	1	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		70	31	204	139
Morva.					
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Genova	Genova	1	—	1	—
»	Spezia	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	1	—
		3	2	3	2
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	1	—
Genova	Chiavari	—	1	—	2
Napoli	Castellammare di S	1	—	1	—
»	Napoli	1	—	1	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
»	Palermo	1	—	5	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	3	—
Salerno	Salerno	—	1	—	4
		10	2	16	6
Morbo coitale maligno.					
Bergamo (*a*)	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	8	—	19	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Novara	Novara	1	—	1	—
Pisa	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		16	—	28	—
Colera dei polli.					
Ancona	Ancona	—	1	—	3
Campobasso	Isernia	1	—	5	1
Ferrara	Ferrara	3	—	20	—
Forlì	Forlì	—	1	—	10
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Pisa	Pisa	2	—	3	—
Rovigo (*a*)	Rovigo	2	—	4	—
Teramo	Penne	—	1	—	3
		8	4	32	18
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila	3	—	15	—
»	Avezzano	2	—	5	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	2	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
		10	—	25	—
Rabbia.					
Arezzo (*b*)	Arezzo	—	1	—	1
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	2
Como	Varese	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Firenze	—	1	—	1
Girgenti (*a*) (*b*)	Girgenti	1	—	2	—
Modena	Modena	—	1	—	2
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	2	—
Venezia (*b*)	Venezia	1	—	2	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		7	5	10	8
Vaiuolo ovino.					
Foggia (*a*)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	1	—	5	—
		4	—	8	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	18	38	40
Carbonchio sintomatico	8	12	30
Afta epizootica	41	256	634
Malattie infettive dei suini	31	101	343
Morva	4	5	5
Farcino criptococcico	8	12	22
Rabbia	10	12	18
Rogna	3	10	15
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Vaiuolo ovino	1	4	8
Barbone dei bufali	—	—	—
Morbo coitale maligno	6	16	28
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Colera dei polli	8	12	50

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 27 settembre al 3 ottobre 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	1	—	2	—
Venezia Giulia	Lussino	—	1	—	11
»	Monfalcone	—	2	—	3
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano	3	—	12	10
»	Borgo	2	—	2	—
»	Bressanone	2	2	3	4
»	Cles	11	2	77	7
»	Primiero	2	—	5	—
»	Riva	1	1	2	2
»	Rovereto	1	—	21	—
»	Tione	7	—	37	2
»	Trento	3	—	4	—
		34	8	166	39
Rogna.					
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	3	—	3	—
»	Knin	2	—	7	—
»	Zara	4	—	115	—
Venezia Giulia	Gorizia	1	—	1	—
»	Monfalcone	3	—	3	—
»	Postunia	2	—	3	1
»	Tarvisio	1	—	4	—
Venezia Tridentina	Bolzano	4	—	4	—
»	Borgo	16	—	6[illegible]	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	5	—	5	—
»	Slandro	1	—	9	—
»	Tione	6	—	17	—
		48	—	241	1
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	2	—	18	—
»	Knin	2	—	3	—
»	Sebenico	2	—	119	—
»	Zara	4	—	83	—
		10	—	223	—
Farcino criptococcico.					
Venezia Tridentina	Rovereto	1	—	1	—
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	1	—	2	—
»	Knin	1	—	3	1
»	Zara	2	—	76	—
Venezia Giulia	Gradisca	1	—	1	—
»	Pisino	1	—	2	1
Venezia Tridentina	Bolzano	2	—	4	—
»	Borgo	3	—	3	—
»	Cles	1	—	6	4
»	Merano	4	1	9	1
»	Rovereto	6	—	16	—
»	Tione	4	—	10	—
		25	1	132	7
Carbonchio ematico.					
Dalmazia (*a*)	Knin	—	1	—	1
Venezia Giulia	Gorizia	1	—	1	1
		1	1	1	2
Rabbia.					
Venezia Tridentina	Tione	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Gradisca	3	—	4	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Afta epizootica	13	42	205
Rogna	13	48	242
Malattie infettive dei suini	11	27	139
Vaiuolo ovino	4	10	223
Carbonchio ematico	2	2	3
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Rabbia	1	1	1
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	1	3	4

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Direttore: DARIO PERUZZI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.